COMMISSIONE VI

FINANZE

32.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRO DALLA VIA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Rosini ed altri: Disciplina delle cambiali finanziarie (2309) 269

Dalla Via Alessandro, *Presidente* 269, 271, 272

Asquini Roberto (gruppo lega nord) 171

Biasutti Andriano (gruppo DC) 271

Lucarelli Luigi (gruppo PSI), *Relatore* 269, 271

Malvestio Piergiovanni, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 269, 271

Turci Lanfranco (gruppo PDS) 271

Sostituzione:

Dalla Via Alessandro, *Presidente* 269

Votazione nominale:

Dalla Via Alessandro, *Presidente* 272

La seduta comincia alle 16,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del Regolamento, il deputato Padovan è sostituito dal deputato Castellazzi.

Discussione della proposta di legge Rosini ed altri: Disciplina delle cambiali finanziarie (2309).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Rosini, Manfredi, Wilmo Ferrari, Pinza, Biasutti, Iannuzzi, Astori, Clemente Carta, Castellotti, Degennaro, Maira, Pagano, Patria, Torchio e Varriale: « Disciplina delle cambiali finanziarie ». Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Lucarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Richiamandomi ai contenuti della relazione svolta in sede referente, raccomando l'approvazione della proposta di legge.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A nome del Governo, mi associo alla raccomandazione del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato in sede referente e trasferito in sede legislativa.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

2. Le cambiali finanziarie sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, sono redatte su apposita carta bollata, sono girabili esclusivamente con la clausola « senza garanzia » o equivalenti e contengono, oltre alla denominazione di « cambiale finanziaria » inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto,

gli altri elementi specificati all'articolo 100 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nonché l'indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti.

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio, ai sensi del testo unico emanato in applicazione dell'articolo 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica alla raccolta effettuata mediante emissione di cambiali finanziarie, nei limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), avendo riguardo anche all'attività svolta, da parte di:

a) società ed enti con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o in un mercato estero riconosciuto in base alle disposizioni dell'articolo 20, comma 8, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, a condizione che abbiano conseguito un utile distribuibile negli ultimi tre esercizi sociali antecedenti quello in cui l'emissione è effettuata;

b) imprese diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, per la raccolta effettuata tramite intermediari finanziari sottoposti a forme di vigilanza prudenziale, qualora sia prestata, a garanzia dell'emissione, fedejussione bancaria o assicurativa, da parte di una banca diversa da quella o tramite la quale le cambiali finanziarie siano emesse, avente durata di almeno due mesi superiore rispetto alla scadenza delle cambiali stesse, per un importo almeno pari all'intera somma dovuta in base alle stesse, comprensiva dei proventi ivi indicati.

5. Nella determinazione dei limiti all'emissione di cambiali finanziarie, di cui al comma 4, il CICR può non tenere conto delle cambiali finanziarie già emesse, assistite da garanzia fidejussoria prestata, verso qualsiasi emittente, da una banca o da un'impresa o ente assicurativo con le modalità di cui al comma 4, lettera *b)*. In tale determinazione il CICR tiene conto dei limiti fissati in base a disposizioni di legge relativamente all'emissione di obblighi. La deliberazione di emissione delle cambiali finanziarie da parte di società abilitate all'emissione di obbligazioni è assunta a norma dell'articolo 2365 del codice civile.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamento:

All'emendamento 1. 1, sopprimere le parole nonché alle società dagli stessi controllate.

0. 1. 1. 1.

Rosini.

All'articolo 1, sostituire il comma 3 e l'alinea del comma 4 con il seguente:

3. L'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Essa è vietata, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 11 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, agli enti creditizi ed alle imprese ed enti esercenti attività assicurativa, nonché alle società dagli stessi controllate, ed è effettuata, nei limiti stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), avendo riguardo anche all'attività svolta, da parte di:

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.

1. 1.

Il Relatore.

All'articolo 1, al comma 4, lettera b), sostituire le parole da qualora sia prestata *fino alla fine con le seguenti* a condizione che le cambiali siano munite di avallo apposto su di esse da una banca o da una impresa di assicurazione. Il soggetto avallante non deve essere legato a quello emittente ed a quello attraverso

cui viene effettuata la raccolta di rapporti, diretti o indiretti, di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. L'avallo deve garantire l'intera somma dovuta in base alla cambiale, comprensiva dei proventi in qualsiasi forma pattuiti.

Conseguentemente all'articolo 6, al comma 1, sostituire le parole da il rilascio delle garanzie fidejussorie *fino alla fine con le seguenti* l'apposizione degli avalli di cui alla presente legge da parte di banche e di imprese di assicurazione.

1. 2.

Turci.

All'articolo 1, al comma 4, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

c) enti pubblici ed enti locali che abbiano rispettato i bilanci di previsione dell'ultimo esercizio e che non siano in dissesto.

1. 3.

Asquini.

ROBERTO ASQUINI. Desidero sottolineare che il mio emendamento 1.3 è volto ad introdurre un sistema di autofinanziamento per gli enti locali.

LUIGI LUCARELLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 1.1. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Rosini 0.1.1.1, tendente ad evitare che la preclusione relativa alle emissioni di cambiali finanziarie da parte di istituti di credito e compagnie di assicurazione sia estesa anche alle società da essi controllate.

Invito l'onorevole Tucci a ritirare il suo emendamento 1.2, nella convinzione, confortata anche dall'opinione di esperti della Banca d'Italia, che sia meglio mantenere nel testo lo strumento della fidejussione anziché l'avallo.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Asquini 1.3, ritenendo che lo strumento della cambiale finanziaria non si addica ai comuni, le cui necessità di finanziamento sono generalmente a medio e lungo termine. La filosofia propria dello strumento disciplinato dalla proposta di legge è invece quella di conferire ad una società industriale o commerciale la possibilità di far fronte ai propri problemi di cassa ricorrendo in forma agevole al mercato.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo concorda con il parere del relatore.

LANFRANCO TURCI. Ritiro il mio emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Rosini 0.1.1.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.1 del relatore, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Onorevole Asquini insiste per la votazione del suo emendamento 1.3 ?

ROBERTO ASQUINI. Sì, signor presidente. Non condivido i motivi che inducono il relatore a dichiararsi contrario al mio emendamento 1.3. Se è vero, infatti, che gli enti locali hanno generalmente bisogno di accedere mutui a media e a lunga scadenza, è anche vero che essi possono trovarsi nella necessità di risolvere problemi economici di tipo contingente: pertanto, ritengo sia inopportuno privarli della possibilità di ricorrere allo strumento della cambiale finanziaria. Pur riconoscendo la fondatezza delle obiezioni del relatore, non ritengo che esse rappresentino un valido motivo per respingere il mio emendamento.

ANDRIANO BIASUTTI. Ritengo opportuno richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'approvazione dell'e-

mendamento Asquini 1.3 renderebbe necessario istituire un ulteriore comitato di controllo nei confronti dei comuni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Asquini 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Ricordo che l'articolo 2 della proposta di legge, nel testo licenziato in sede referente, è stato soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore.

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. Nella parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, all'articolo 6, numero 4, degli atti soggetti ad imposta, dopo le parole: « non superiore a 12 mesi », sono inserite le seguenti: « , nonché cambiali finanziarie ».

(È approvato).

ART. 4.

1. Le società e gli enti che emettono le cambiali finanziarie di cui all'articolo 1 devono operare all'atto del pagamento la ritenuta di cui all'articolo 1 terzo comma del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali finanziarie stesse.

(È approvato).

ART. 5.

1. Le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall'ordinamento.

(È approvato).

ART. 6.

1. La Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), nell'ambito delle rispettive competenze emanano le disposizioni che fissano i limiti e le condizioni per il rilascio defle garanzie fidejussorie di cui alla presente legge da parte di aziende di credito e di imprese di assicurazione.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione finale del provvedimento, chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale della proposta di legge.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rosini ed altri: « Disciplina delle cambiali finanziarie » (2309):

Presenti	26
Votanti	22

Astenuti 4
Maggioranza 12

Hanno votato *sì* 21
Hanno votato *no* .. 1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Astori, Biasutti, Castellotti, Dalla Via, Di Pietro, Ferrari Wilmo, Garesio, Iannuzzi, Lettieri, Lucarelli, Parigi, Pasetto, Patria, Pinza, Piro, Rosini, Sartori Lanciotti, Serra Gianna, Sitra, Torchio e Turci.

Ha votato no:

Bergonzi.

Si sono astenuti: Asquini, Flego, Frontini e Castellazzi.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 15 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-6LG-32
Lire 500